



COMUNE DI LATIANO

Carta dei Servizi

Ufficio Tributi

LA CARTA DEI SERVIZI: INFORMAZIONI GENERALI

PERIODO DI VALIDITÀ

La Carta dei servizi tributari ha validità triennale. Anche prima della scadenza, tuttavia, è soggetta a revisione ed aggiornamento qualora si verificano modifiche normative e/o organizzative che si riflettano sul suo contenuto, sulle modalità di erogazione dei servizi e sui relativi *standard* di qualità.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

Il settore responsabile dei servizi illustrati in questa carta è il Settore Tributi.

Gli uffici piano terra: Via C. Battisti, 4 – Fax 0831-727328
-ICI-IMU-TARES/TARI-TASI- Tel. 0831.7217218-239
-TOSAP - ICP - AFFISSIONI- Tel. 0831.7217236
Mail: tributi@pec.comune.latiano.br.it adefazio@comune.latiano.br.it

Gli uffici sono aperti al pubblico nei seguenti orari:

– dal lunedì al venerdì: 8.30 – 12.30 – giovedì pomeriggio: 16.30 – 18.30

È possibile, inoltre, chiedere un appuntamento:

- direttamente allo sportello negli orari di apertura al pubblico;
- telefonando ai numeri innanzi indicati, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30, o tramite posta elettronica.

Il responsabile del servizio è il Rag. Antonio De Fazio- tel.0831-7217203

La carta dei servizi dei tributi è disponibile presso gli Uffici del Servizio Tributi ed è scaricabile dal sito www.comune.latiano.br.it

I PRINCIPI GENERALI DELLA CARTA DEI SERVIZI E I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

La presente Carta dei Servizi intende guidare il contribuente informandolo sui servizi messi a disposizione dal Settore Tributi.

Con questa Carta il Comune si impegna a garantire i livelli di qualità dichiarati negli *standard*, per rispondere sempre meglio alle aspettative dei contribuenti e perseguire il continuo miglioramento dei servizi resi.

La Carta è ispirata alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici), alla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) ed al decreto legislativo n. 33/2013 in materia di amministrazione trasparente.

Con la Carta dei servizi, il Comune di LATIANO si impegna a rispettare i seguenti principi generali:

- ✓ eguaglianza ed imparzialità: gli uffici garantiscono a tutti gli utenti un trattamento imparziale secondo i criteri dell'obiettività e dell'equità; nessuna differenza nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi di genere, etnia, religione, condizione sociale ed opinioni politiche;
- ✓ chiarezza e trasparenza: l'utente ha diritto di conoscere le attività svolte dall'ufficio e le procedure collegate alle richieste espresse, i nomi dei responsabili dei procedimenti ed i relativi tempi di esecuzione;
- ✓ partecipazione: la partecipazione dell'utente alla prestazione del servizio deve essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio sia per favorire la collaborazione nei confronti degli uffici; l'utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e che sono in possesso degli uffici; l'utente può esprimere la propria opinione sui servizi erogati, formulare suggerimenti per il miglioramento e presentare osservazioni; gli uffici danno riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte formulate;
- ✓ efficacia ed efficienza: il personale degli uffici è costantemente aggiornato per fornire risposte precise e puntuali alle richieste dell'utenza nell'ottica del continuo miglioramento dei servizi offerti;
- ✓ semplificazione delle procedure: gli uffici assumono iniziative volte a garantire che la modulistica sia messa a disposizione del contribuente in tempi utili per gli adempimenti e curano che le proprie comunicazioni ed istruzioni siano comprensibili; per quanto concerne i procedimenti disciplinati autonomamente, gli uffici prevedono che il contribuente possa adempiere ai propri obblighi nelle forme più rapide, agevoli e meno onerose, soprattutto mediante il ricorso sempre maggiore all'informatizzazione dei sistemi di accesso ai servizi.



I SERVIZI TRIBUTARI

Il Settore Tributi si occupa della gestione dei tributi di competenza del Comune di LATIANO e cura i rapporti con i cittadini ed i contribuenti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 nota come “Statuto dei diritti del contribuente”.

I tributi sono i seguenti e sono gestiti direttamente:

➤ IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

L'imposta comunale sugli immobili (ICI), istituita con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, era dovuta fino a tutto il 2011 da coloro che possedevano (a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ovvero in base a contratto di locazione finanziaria o di concessione demaniale) un immobile sul territorio dello Stato. Gli immobili per i quali era dovuta l'ICI erano i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli. Dall'anno 2008, erano divenuti esenti da ICI i fabbricati adibiti ad abitazione principale e le loro pertinenze, con esclusione delle abitazioni di lusso, cioè quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Il tributo è gestito direttamente dal Settore Tributi che provvede al recupero delle annualità non versate dai contribuenti notificando agli stessi degli avvisi di accertamento. Con decorrenza 01.01.2012 l'ICI è stata sostituita dall'imposta municipale propria (IMU).

➤ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'imposta municipale propria (IMU) è stata istituita con il decreto legislativo n. 23 del 14.3.2011, decreto sul “federalismo fiscale”, che ne aveva fissato la decorrenza all'01.01.2014. Con il decreto legge n. 201 del 06.12.2011, convertito dalla legge n. 214 del 22.12.2011, la sua decorrenza è stata anticipata, in via sperimentale, all'01.01.2012. L'imposta municipale propria sostituisce la precedente imposizione di competenza comunale che gravava sugli immobili, l'ICI, e, a livello erariale, anche l'Irpef e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari sui beni non locati. Il presupposto dell'IMU è la proprietà di immobili o la titolarità di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi. La base imponibile è costituita dal valore degli immobili determinato applicando al valore catastale un moltiplicatore stabilito dalla legge in misura superiore a quello che veniva utilizzato per il calcolo dell'ICI. Pertanto, la base imponibile della nuova imposta è maggiore di quella della precedente. La legge fissa già le aliquote da applicare alle basi imponibili, ma consente ai Comuni di aumentarle o ridurle, entro limiti fissati. L'imposta è applicata anche sulle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 ed A9, ovvero quelle c.d. “di lusso” mentre quelle appartenenti alle restanti categorie sono, dal 2013, esentate. L'aliquota prevista è ridotta rispetto

all'ordinaria e gode di una detrazione di € 200 aumentabile dal Comune. Dal 2014, contrariamente a quanto stabilito per gli anni 2012 e 2013, non è più applicabile la maggiorazione della detrazione pari a € 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni convivente con il contribuente. Parte del gettito dell'IMU è riservata allo Stato: precisamente quella parte di gettito derivante dai fabbricati del gruppo catastale D calcolato ad aliquota *standard* dello 0,76%. Tutto il restante gettito di tali fabbricati, qualora il Comune abbia deliberato un'aliquota maggiore, così come tutto il gettito degli altri immobili, è a favore del Comune.

Il tributo è gestito direttamente dal Settore Tributi.

➤ **TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)**

La tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituita con D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, è il corrispettivo che si paga per qualsiasi occupazione, anche senza titolo, di spazi ed aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza del rilascio dell'atto stesso, dall'occupante di fatto, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

➤ **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)**

L'imposta comunale sulla pubblicità, istituita con D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è un tributo sulla diffusione di messaggi pubblicitari mediante insegne, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo diverso da quello assoggettato al diritto sulle pubbliche affissioni. La tassazione avviene qualora i messaggi siano esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che da tali luoghi siano percepibili. L'imposta è dovuta in via principale da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

➤ **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA)**

Il diritto sulle pubbliche affissioni, istituito con D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è dovuto da coloro che richiedono il servizio di affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità commerciali, istituzionali, sociali, ecc..

➤ **ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)**

L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), istituita con il D.Lgs. n. 360/1998, è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio hanno il domicilio fiscale nel Comune di Latiano.

L'aliquota da applicare al reddito imponibile ai fini IRPEF, è determinata dal Comune ed il tributo è disciplinato per legge e regolamento.

➤ **TARIFFA RIFIUTI E SERVIZI (TARES)**

In sostituzione della TARSU, dall'01.01.2013 è entrato in vigore il nuovo tributo previsto dall'art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, denominato "tributo comunale sui rifiuti e sui servizi –TARES". La sua struttura è molto simile, sia come presupposto sia come criteri applicativi, al previgente tributo, ma riprende anche norme che trovavano applicazione con la vecchia Tarsu (tassa rifiuti). Il principio imprescindibile è che il gettito sia tale da coprire interamente il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma al contribuente viene richiesta anche una maggiorazione che va a finanziare i costi relativi ai servizi indivisibili del Comune. Per l'anno 2013, la legge ha fissato tale importo in € 0,30, non modificabile dai Comuni. Il gettito Tares e maggiorazione è versato con F24 direttamente allo Stato.

➤ **IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC)**

Dal 1° gennaio 2014 con l'art.1, comma 639, legge n. 147/2013, viene istituita la nuova imposta unica comunale - IUC.

La nuova imposta IUC si compone:

- dell'imposta municipale propria IMU, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente riferita ai servizi, TASI tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- della tassa sui rifiuti TARI in sostituzione della TARES, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile.

Il Comune, nei limiti previsti dalla legge, definisce con propri regolamentari le norme per l'applicazione dei tributi nonché le relative aliquote e tariffe.



I SERVIZI EROGATI

L'attività svolta dal Settore Tributi, è finalizzata all'acquisizione delle risorse di cui il Comune necessita, per il parziale finanziamento delle proprie spese, dirette all'erogazione dei servizi alla collettività.

Parallelamente a questa azione istituzionale e nell'intento di agevolare il contribuente nell'assolvimento degli obblighi a suo carico, gli uffici svolgono, altresì, un'attività di informazione a favore dello stesso, al fine di rendere meno gravosi gli adempimenti previsti dalle norme in materia. Inoltre, sempre nell'interesse del contribuente, assicurano che il prelievo tributario sia commisurato all'effettiva capacità contributiva garantendo, anche in mancanza di una specifica richiesta, l'emissione di atti di annullamento, sgravio e rimborso correttivi di atti impositivi o di versamenti eccedenti il dovuto.

I servizi sono erogati con le medesime modalità, a prescindere dalla tipologia di utenza che vi si rivolge. Gli operatori forniscono risposte chiare, complete e precise utilizzando un linguaggio comprensibile alla totalità degli utenti, ivi compresi quelli non abituati a trattare problematiche fiscali ed amministrative in genere.

L'accesso ai servizi non comporta alcuna spesa per l'utente.

Sul sito internet www.comune.latiano.br.it sono disponibili le norme ed i regolamenti necessari per il calcolo ed il pagamento dei tributi comunali, il calcolo del ravvedimento operoso, nonché la modulistica per la presentazione di dichiarazioni, richieste di rimborso e di agevolazioni.